

Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti R. García Gallardo e G. Pérez Olmo, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall e J. Rivas Andrés), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 febbraio 1999 con cui la ricorrente è stata privata dell'indennità di dislocazione e le sono state trattenute sulla retribuzione le somme versate a tale titolo, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 20 settembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 26 febbraio 1999 è annullata.*
- 2) *Il capo delle conclusioni in cui si richiede che il Tribunale disponga ogni altra misura idonea affinché la Commissione adempia gli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 233 CE è irricevibile.*
- 3) *La Commissione è condannata a sopportare, oltre le proprie spese, le spese sostenute dalla ricorrente.*

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 18.3.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 settembre 2001

**nella causa T-26/00, Lecureur SA contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«Regolamento della Commissione n. 2519/97 — Aiuto alimentare — Clausola compromissoria — Natura contrattuale della controversia — Non conformità della merce consegnata — Furto nei depositi — Trasferimento dell'onere dei rischi — Trattenute sui pagamenti»)**

(2002/C 3/41)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-26/00, Lecureur SA con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti L. Funck-Brentano e J. Villette, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. P. Oliver), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere il versamento di somme trattenute dalla Commissione in sede di liquidazione di una consegna nel settore degli aiuti alimentari, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici, cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 19 settembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Commissione è condannata a versare alla ricorrente la somma di 109 921 euro, maggiorata degli interessi di mora calcolati, conformemente all'art. 18, n. 7, del regolamento (CE) della Commissione 16 dicembre 1997, n. 2519, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario, a partire dal 6 maggio 1999 e sino ad integrale pagamento del debito.*

2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 122 del 29.4.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

19 settembre 2001

**nella causa T-30/00, Henkel KGaA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** (<sup>1</sup>)

**(«Marchio comunitario — Pasticca per lavabiancheria o per lavastoviglie — Marchio figurativo — Impedimento assoluto — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)**

(2002/C 3/42)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-30/00, Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti H. F. Wissel e C. Osterrieth, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg. A. von Mühlendahl e D. Schennen e sig.ra S. Laitinen), avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 1999 (procedimento R 75/1999-3), notificata alla ricorrente il 10 dicembre 1999, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 19 settembre 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 135 del 13.5.2000.